



**Decisione n. 14 del 20/04/2023**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS)–  
Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed  
integrazioni - (202315774).**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 29/03/2023 ed acquisita in pari data al protocollo n. 0000466, con la quale il Sig. (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dal *Comune di (OMISSIS)* con nota prot. 2940 del 06/03/2023 alla propria istanza del 04/03/2023 volta ad accedere alla seguente documentazione:

- *“documenti contenuti nel fascicolo n. (OMISSIS), in particolare gli atti di indagine anche amministrativa eseguiti a suo carico”;*

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

**VISTA** la citata nota prot. 2940 del 06/03/2023, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha negato l'accesso sostanzialmente con la seguente motivazione:

- *“Questo Ufficio non può al momento dare ulteriori informazioni perché protette da segreto istruttorio da parte di altri uffici”;*

**VISTA** la nota prot. n. 0000493 del 31/03/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato l'Amministrazione a controdedurre in relazione alle argomentazioni addotte dall'istante nel termine di 10 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 0000511 del 04/04/2023 con la quale il Comune di (OMISSIS), a seguito della richiesta di controdeduzioni, ha confermato le motivazioni del diniego, esponendo quanto segue:



- “*gli atti di indagine amministrativa sono parte integrante di una comunicazione trasmessa all’AG*” e pertanto “*sono tutelati dall’obbligo di segreto*” di cui all’art. 329 del Codice di procedura penale;

#### **RICHIAMATI:**

- l’art. 329, comma 1 del c.p.p. rubricato “Obbligo del segreto” secondo cui “*Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.*”;
- la recente giurisprudenza per la quale, tra l’altro, “*non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990*” (in tal senso: Cons. Stato, VI, n. 6117/2008 e n. 547/2013);

#### **VALUTATO CHE:**

- tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p. il quale segreta gli atti di indagine posti in essere dal P.M. ovvero dalla PG;
- sono dunque esclusi dagli atti ostensibili quelli oggetto di segreto penale nei termini anzidetti, per i quali l’interessato può eventualmente chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell’ art. 116 del c.p.p., competendo solo all’autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno all’interessato la visione di atti coperti da segreto istruttorio;
- sono altresì esclusi dagli atti ostensibili quelli coincidenti con le *notiziae criminis* poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall’ordinamento;
- non sussistono invece impedimenti ad ammettere l’esercizio di accesso ai documenti che costituiscono atti di indagine e accertamento (se del caso, tradottisi in denunce all’A.G.) non compiuti nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative;



### CONSIDERATO CHE:

- la richiesta di accesso dell'istante si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo con il quale il Comune di (OMISSIS) ha negato il nulla osta alla sostituzione dell'autovettura targata (OMISSIS) con una nuova da immatricolare per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente svolta mediante autorizzazione comunale n. 2 al Sig. (OMISSIS) e avviato contestualmente il procedimento di revoca dell'autorizzazione medesima;
- la pratica contraddistinta dal n. (OMISSIS) corrispondente al fascicolo al quale l'istante richiede l'accesso è relativa alla *“Richiesta nulla osta alla sostituzione dell'autovettura targata (OMISSIS) con nuova da immatricolare avente telaio: (OMISSIS) per l'attività di noleggio con conducente svolta mediante autorizzazione comunale n. 2, Titolare (OMISSIS) e già conferita alla (OMISSIS).”* ;
- che il fascicolo aperto e gestito nell'ambito di un procedimento amministrativo istituzionale può contenere una pluralità di documenti rispetto ai quali spetta all'Amministrazione operare una distinzione tra quelli non accessibili e quelli accessibili, ben potendo rientrare tra questi ultimi gli atti di indagine e di accertamento svolti nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta ancorché successivamente allegati alla denuncia dell'autorità giudiziaria;

**RITENUTO CHE**, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all'istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione oggetto di accesso limitatamente ai soli atti di indagine e accertamento (anche tradottisi in denunce all'A.G.) non compiuti nell'esercizio di funzioni di P.G. bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, *“spettando all'amministrazione il compito di distinguere tra gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria soggetti al segreto penale nei termini anzidetti e gli atti accessibili”* (Cons. Stato, VI, n. 6117/2008);


*Tutto ciò premesso*

### DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dal Sig. (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS), volto ad ottenere copia della documentazione in parola è ACCOLTA nei termini richiamati in premessa;
- la presente Decisione è comunicata all'istante e al Comune di (OMISSIS).

**Il Difensore Civico Regionale  
Giandonato Morra**

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.